



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'Egato6 "ALESSANDRINO"

PROPOSTA DI DELIBERA N° 44 DEL 15/12/2025

OGGETTO: Approvazione delle forme e dell'idoneità delle garanzie prestate dal Gestore del SII nell'ATO6.

vista la L.R. n° 13/97 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la Legge Regionale n. 7 del 24 Maggio 2012 "*Disposizioni in materia di SII e gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;

considerato che l'Ente di Governo d'Ambito è chiamata a svolgere funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità;

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 17 del 26/06/2025 ad oggetto "Deliberazione 42/2024 – attuazione adempimenti al 30/04: deliberazioni in merito" pubblicata in data 8 luglio 2025;

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 22 del 18/09/2025 ad oggetto "Esame e approvazione Convenzione di gestione transitoria del SII nell'Egato6.", e con la quale si è approvato lo schema di "Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino" pubblicata in data 18 settembre 2025;

Dato atto che a seguito e in attuazione di tali deliberazioni Egato6 ha stipulato la convenzione con Società Gestione Riunita Idrico S.p.A. in data 24.09.2025;

Visto l'art. 45 della predetta Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino" per il quale *"Il Gestore Unico costituisce garanzia fideiussoria a favore dell'EGATO6 entro quaranta giorni dalla stipulazione della presente convenzione, secondo le modalità e nella misura determinate dall'EGATO6 e comunicate dallo stesso"*;

Visto l'art. 67 della Convenzione stipulata con il Gestore Unico Società Gestione Riunita Idrico S.r.l. e per il quale: *"1. Fatta salvo la restante disciplina di cui alla presente convenzione, il Gestore Unico coordina le proprie attività rispetto alle Gestioni preesistenti e individuate al precedente art. 4. 2. Fermo in ogni caso l'affidamento al Gestore Unico e altresì il correlato avvio della gestione unica d'ambito sin dalla stipulazione della presente convenzione, il Gestore Unico successivamente alla stipulazione della convenzione, visto il verbale stipulato in data 25.07.2025 avanti l'Egato6 dall'allora Amag Reti Idriche S.p.A. e dai soci di Acqua Pubblica Alessandrina Scarl, provvede al completamento delle attività previste dalla deliberazione della Conferenza n. 17/2025, e inerenti il rapporto con Acqua Pubblica Alessandrina scarl, sotto l'egida dell'EGATO6. 3. All'esito dell'adesione di Acqua Pubblica Alessandrina Scarl all'aumento di capitale del Gestore Unico previsto dalla Deliberazione della Conferenza n. 17/2025, il Gestore Unico e Acqua Pubblica Alessandrina S.c.a r.l. stipulano i patti parasociali nel tenore riportato nella deliberazione predetta. 4. All'esito della comunicazione all'Egato6 delle operazioni sopra descritte, la disciplina delle questioni tecniche inerenti l'operatività della gestione nelle aree territoriali riferite ai soggetti pubblici soci di Acqua Pubblica Alessandrina S.c. a r.l. è affidata ad un regolamento da predisporre su impulso del Gestore Unico e in contraddittorio con Acqua Pubblica Alessandrina S.c. a r.l., con l'ausilio dell'Egato6, entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione"*;

Ricordato che ai sensi della deliberazione n. 17 del 26/06/2025 la Conferenza ha ritenuto di attribuire a Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl, la qualifica di Gestore Salvaguardato a livello operativo nei termini ivi chiariti;

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 32 del 18/11/2025 ad oggetto "Regime e tutele del gestore salvaguardato Gestione Acqua previste dalla Delibera 17/2025" pubblicata in data 19 Novembre 2025, con la quale, fra l'altro, è stata disposta l'attivazione di un tavolo tecnico per la formazione del contratto di servizio nei termini indicati in narrativa tra Gestore Unico e Gestore Salvaguardato a livello operativo anche ai fini della tutela degli investimenti di cui è beneficiario, dandosi atto che *"nelle more Gestione Acqua S.p.A. prosegue nell'attività di gestione in regime di proroga naturale, trattandosi di servizio pubblico"*;

Richiamato l'articolo 151 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* per il quale l'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria e che tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio;

rilevato che, stante l'assenza di una precisa determinazione del valore economico e/o della quota percentuale da richiedere al gestore, avendo il legislatore previsto una "idonea garanzia fideiussoria" senza prefissare il quantum, per la determinazione delle modalità e della misura della medesima si ritiene necessario provvedere mediante specifico provvedimento della Conferenza;

Dato atto, all'uopo, che:

-è in corso l'attuazione del processo disciplinato dall'art. 67 della Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino";

-è in corso l'applicazione della Deliberazione della Conferenza n. 32 del 18/11/2025 ad oggetto "Regime e tutele del gestore salvaguardato Gestione Acqua previste dalla Delibera 17/2025", ivi compresa l'attivazione del tavolo tecnico;

Ritenuto che, in ragione dello stato dei procedimenti in corso e sopra descritti, stante la prossima scadenza al 31/12/2025 delle garanzie in corso, ai fini della determinazione dell'importo delle garanzie sia preferibile ricorrere ai parametri adottati dalla Conferenza con la deliberazione n. 20/2019 del 05/11/2019 ad oggetto *"Approvazione delle forme e dell'idoneità delle garanzie prestate dal Gestore del SII nell'ATO6"* con la quale EGATO6 ha stabilito una fidejussione complessiva di € 2.000.000 (polizza fideiussoria stipulata con primarie compagnie assicurative);

Ritenuto che Società Gestione Riunita Idrico S.p.A. possa procedere fornendo una garanzia equivalente alla sommatoria degli importi delle attuali polizze fidejussorie in capo alla stessa e a Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. con scadenza al 31/12/2025 e correlata prestazione da parte di Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. a favore del Gestore Unico di garanzia per importo corrispondente all'attuale polizza fidejussoria in capo alla stessa e con scadenza al 31/12/2025 ovvero, ove i tempi tecnici non lo consentissero, il Gestore Unico e il Gestore Salvaguardato a livello operativo possano procedere mediante il rinnovo della attuale polizza fidejussoria sottoscritta e in scadenza al 31/12/2025;

Ricordato quanto previsto all'art. 39 della predetta Convenzione di gestione in regime di proroga naturale del Gestore Salvaguardato a livello operativo Gestione Acqua S.p.A., per cui *"Il Gestore costituisce idonea garanzia fideiussoria a favore dell'A.ato6, secondo le modalità e nella misura determinata dalla Conferenza dell'A.ato6"*;

Ritenuto che il Gestore Salvaguardato a livello operativo Gestione Acqua S.p.A. possa procedere anche attraverso il rinnovo della attuale polizza fidejussoria sottoscritta e in scadenza al 31/12/2025;

dato atto che: è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'Egato6 "ALESSANDRINO"

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote _____/1.000.000

DELIBERA

1. **Di determinare** l'importo delle garanzie fidejussorie in capo al Gestore Unico del Servizio idrico Integrato e ai Gestori Salvaguardati a livello operativo mediante il ricorso ai parametri adottati dalla Conferenza con la deliberazione n. 20/2019 del 05/11/2019 ad oggetto "Approvazione delle forme e dell'idoneità delle garanzie prestate dal Gestore del SII nell'ATO6" con la quale EGATO6 ebbe a stabilire una fidejussione complessiva di € 2.000.000 (polizza fideiussoria stipulata con primarie compagnie assicurative);
2. **Di prescrivere** e fare obbligo a Società Gestione Riunita Idrico S.p.A., in qualità di Gestore Unico del Servizio idrico integrato, a Comuni Riuniti Belforte Monferrato in qualità di Gestore Salvaguardato a Livello Operativo e a Gestione Acqua S.p.A. in qualità di Gestore Salvaguardato a livello operativo di prestare le garanzie fideiussorie come determinate al precedente punto 1, secondo le modalità indicate in narrativa;
3. **Dichiarare** il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.
4. **Copia** del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Egato6.